



ANTONIO RUGGERI*

NOTE SPARSE AVVERSO LA “RAGIONE BELLICA” (SPUNTI RICOSTRUTTIVI OFFERTI DALLA LETTURA DI UN LIBRO RECENTE)**

SOMMARIO: 1. La pace come regola (o, meglio, *principio*), la guerra come eccezione, e la spinosa questione relativa al riconoscimento della c.d. guerra di difesa preventiva. – 2. La micidiale questione teorico-pratica relativa a come possa custodirsi la pace, il *dover essere* di quest’ultima discendente dal suo stesso *essere*, le mutue implicazioni che si hanno tra vicende istituzionali di diritto interno, in specie nel segno della involuzione autoritaria dell’ordinamento, e fatti bellici espressivi di aggressività. – 3. Il rischio che l’attenzione si appunti per intero sui meccanismi sanzionatori, facendo perdere di vista l’essenza stessa della normatività, che ha la sua più genuina e qualificante espressione nella prescrittività del comando *ut sic*, e il rilievo posseduto da talune *consuetudini culturali* di riconoscimento del carattere offensivo ovvero difensivo (seppur in lata accezione) dei fatti bellici. – 4. Il bisogno di coltivare con cura il seme del liberalismo, sì da dargli modo di crescere saldo e rigoglioso e di potersi trasmettere a lungo nel tempo, diversamente dall’autoritarismo che – ci ammaestra la storia – ha comunque vita corta, i regimi che ad esso s’ispirano non riuscendo perlopiù a portarsi oltre il lasso temporale della esistenza degli autocrati che li impongono. – 5. L’attitudine degli Stati di tradizioni liberali ad intrattenere rapporti di “leale cooperazione” e, laddove territorialmente contigui, a dar vita a forme associative idonee ad evolvere in organizzazioni di stampo federale (o “parafederale”), in seno alle quali non la sanzione e chi la commina bensì la norma sia il momento qualificante ed aggregante, senza nondimeno rinunciare a coltivare l’ambizioso disegno d’ispirazione kantiana di una *communitas omnium* autenticamente universale ed informata ai valori che ruotano attorno alla persona umana, ai suoi diritti, la sua dignità. – 6. La “rivoluzione dello sguardo”: tornare a riguardare alle dinamiche interne al singolo ordinamento come pure al piano dei rapporti interordinamentali alla luce dei valori e in vista della loro ottimale implementazione nell’esperienza, alle condizioni oggettive di contesto (le conferme che se ne hanno puntandosi all’affermazione del *sistema delle norme*, più o anzi che del *sistema delle fonti secondo forma*). – 7. Una succinta notazione finale: la forza del pacifismo è nel *convincere*, non nel *costringere*, nel *costruire* e non nel *distruggere*.

* Professore emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina.

** Il libro da cui la riflessione ha avuto origine ed alimento è *Critica della ragione bellica* (Laterza, Bari-Roma 2025) di T. Greco.

1. *La pace come regola (o, meglio, principio), la guerra come eccezione, e la spinosa questione relativa al riconoscimento della c.d. guerra di difesa preventiva*

Le notazioni che seguono non intendono essere una compiuta e men che mai adeguata recensione, nell'accezione usuale del termine, del saggio monografico cui si riferiscono. Si tratta piuttosto, come si segnala nel titolo sotto il quale esse sono rappresentate, unicamente di taluni spunti ricostruttivi, affacciati dalla prospettiva a me congeniale del diritto costituzionale e sollecitati da alcuni tra gli innumerevoli rilievi acutamente fatti dall'autore che, già a prima lettura, mi hanno particolarmente impressionato per la densità concettuale, la drammatica attualità in relazione alla sofferta congiuntura internazionale del tempo presente, il significato posseduto anche per chi coltiva la disciplina a me familiare, senza nondimeno per ciò smarrire il loro carattere giusfilosofico.

La premessa da cui muove l'analisi di G. è che la pace si pone quale la regola (o, diciamo meglio, il *principio*), la guerra l'eccezione. Di cristallina chiarezza è l'affermazione secondo cui “è la guerra ad essere la negazione della pace, ed è la guerra a rappresentare l'elemento derivato rispetto a quello principale, che è appunto la pace. La pace, in altre parole, sta al principio: è il principio”¹.

Viene, dunque, ribaltata su se stessa la prospettiva da cui ad essa usualmente si guarda: non è, infatti, un fine da raggiungere, ma il principio². Un'affermazione che non fa una grinza anche dal punto di vista costituzionale: l'art. 11 della Carta non potrebbe esprimersi in un modo ancora più fermo e risoluto di questo, manifestando autentico disprezzo, “ripudio” – per riprendere fedelmente la dizione in esso adoperata, volgendo la forma verbale nel corrispondente sostantivo dalla stessa derivato³ –, nei riguardi della guerra “come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Un enunciato, questo, che a mia opinione possiede una triplice valenza, allo stesso tempo mostrando ripugnanza verso ogni forma di guerra di aggressione⁴, dichiarando integrale rispetto per la libertà degli altri popoli, assunti a punto diretto di riferimento più (e prima ancora) che degli Stati cui essi appartengono, e, infine, categoricamente escludendo ogni forma di strumentalizzazione della guerra quale pratica messa in atto al fine di risolvere

¹ Così, T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, cit., 5. G. ribadisce, poi, con ulteriori svolgimenti argomentativi, il suo punto di vista nell'intervista resa a V.A. Poso, dal titolo *La pace possibile, la pace necessaria, è anche un problema di fiducia e di etica della responsabilità dei cittadini. Un discorso (non solo) filosofico*, in *Giust. ins.* (www.giustiziansieme.it), 13 dicembre 2025, nonché nella relazione al XXIX Convegno della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell'Unione europea (SIDI) su *La pace: bene supremo del diritto internazionale e dell'Unione europea*, Padova 5-6 giugno 2025, dal titolo *Pensare la pace come principio. Sui possibili rapporti tra diritto e pace*, in *paper*.

² Opportunamente rimarca questo tratto qualificante della riflessione di G. anche M. FRULLI, nella sua recensione al libro qui pure annotato che è in *Giustizia consensuale*, 2/2025, p. 619 ss., rilevando come esso abbia considerevoli implicazioni anche per il diritto internazionale.

³ Sul significato del termine, v. M.G. PUTATURO DONATI, *Il ripudio della guerra*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, p. 325 ss., e, più di recente, G. BATTARINO, *Ripudio della guerra, limitazioni di sovranità, pace e giustizia nel percorso dell'Assemblea costituente*, in *Quest. giust.* (www.questionegiustizia.it), 17 luglio 2025, 17 luglio 2025, e P. PILUSO, *Ripudio della guerra e legittima difesa collettiva: profili costituzionali*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2025, 24 febbraio 2025, p. 225 ss. Altre indicazioni in A. APOSTOLI, *Rileggendo Guerra, diritto, Costituzione di Valerio Onida*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2024, 31 luglio 2024, p. 1 ss.

⁴ Sul concetto di guerra di aggressione, v., part., M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, Laterza, Roma-Bari 2009, spec. p. 100 ss., e N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Giappichelli, Torino 2021, spec. p. 42 ss., nonché F. PETRANGELI, *L'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione russa: una cronaca costituzionale tra Roma e Bruxelles*, in *Giur. cost.*, 2/2022, p. 1203 ss., e A. LANCIOTTI, *La punibilità per il crimine internazionale di aggressione*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 17/2022, 29 giugno 2022, p. 31 ss.

le controversie internazionali (che anzi, come si vedrà, per il suo tramite il più delle volte non solo non si risolvono ma si incancreniscono in crescente misura).

E, tuttavia, se, per un verso, non il significato e il verso dell’affermazione di principio appena evocata non sono da mettere in discussione, non poche questioni sorgono poi in ordine alla sua congrua specificazione concettuale e pratica implementazione nell’esperienza.

Si fa, infatti, notare da molti e variamente che l’idea corrente di guerra difensiva – la sola comunemente riconosciuta come possibile o, diciamo pure, dalla Carta tollerata⁵ –, un tempo fatta oggetto di semplificate ricostruzioni teoriche, è venuta man mano sempre di più complicandosi, specie per effetto dello sviluppo scientifico e tecnologico che ha portato alla invenzione di armi dotate di micidiale potenza distruttiva il cui utilizzo – non dovrebbe mai perdersi di vista – comporta poi il sacrificio di milioni di individui innocenti senza distinzione in base all’età, al sesso o ad altro ancora⁶.

Il punto è importante anche per l’aspetto, al quale ora solo si guarda, della ricognizione semantica degli enunciati costituzionali; e rende ulteriore conferma della tesi, finemente argomentata in dottrina⁷, secondo cui la Costituzione, più e prima ancora che un *atto*, è un *processo* soggetto a mai finito compimento, ovverosia – per dirla con un’altra, accreditata dottrina⁸ – è perennemente in “moto”, disponendosi pertanto al proprio rinnovamento semantico, pur sempre nondimeno nei limiti segnati dalla lettera degli enunciati⁹, vuoi in ragione del mutare dei contesti (qui, di quello generale della Comunità internazionale) e vuoi

⁵ Riferimenti al modello costituzionale possono aversi da L. CHIEFFI, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Liguori, Napoli 1990, del quale, più di recente, v. *Pace e guerra nel dibattito alla Costituente. Storizzazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 1/2023, p. 1 ss.; v., inoltre, utilmente, M. CAVINO, *Il governo della guerra*, in *Quad. cost.*, 4/2022, spec. 768 ss.; A. LO CALZO, *L'attualità del fenomeno bellico tra principi supremi e assetto delle fonti. L'ordinamento italiano di fronte alla guerra in Ucraina*, in *Consulta Online* (www.giurcost.org), 1/2023, 27 marzo 2023, p. 230 ss., e C.A. CIARALLI, *Il valore della pace e lo spirito della guerra. Note critiche in tema di interpretazione evolutiva dell'articolo 11 della Costituzione*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 3/2024, 24 gennaio 2025, p. 29 ss.

⁶ Innocenti sono anche – si faccia caso – non di rado gli stessi aggressori, mandati allo sbaraglio da governanti senza scrupoli [che le guerre non le decida il *demos* ma un ristretto numero di uomini di governo è messo ora in rilievo anche da P. COSTA, *Guerra e volontà popolare. Una breve riflessione sulla permanenza e sulla funzione di alcuni principi del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 10 dicembre 2025, 3/2025, p. 1 ss.]. Infine, i contributi al *forum* su *I recenti conflitti e il ruolo del diritto costituzionale*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 3/2025, 31 dicembre 2025, p. 183 ss.

⁷ A. SPADARO, *Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di costituzionalità*, in *Quad. cost.*, 3/1998, p. 343 ss.

⁸ M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1° marzo 2013.

⁹ Perlomeno così dovrebbe essere secondo modello; nei fatti, tuttavia, non di rado si affermano letture forzose degli enunciati alcune delle quali si radicano nell’esperienza dando vita a “modifiche tacite” – come sono usualmente chiamate – assai dure da estirpare che poi, a loro volta, possono andare ad ulteriori modifiche di vario segno. In tema, *ex plurimis* e di recente, Y.M. CITINO, *Dietro al testo della Costituzione. Contributo a uno studio dei materiali fattuali costituzionali nella forma di governo*, Napoli, 2021 e, della stessa, *I materiali fattuali costituzionali nella forma di governo italiana tra vecchie e nuove tendenze*, in *Riv. Gruppo di Pisa* (www.gruppodipisa.it), 2/2021, 21 maggio 2021, p. 40 ss.; A. MANGIA, *Mutamento costituzionale e dogmatica giuridica*, in *Lo Stato*, 19/2022, p. 61 ss.; V. BALDINI, *Dinamiche della trasformazione costituzionale*, Cacucci, Bari 2023; E. OLIVITO, *La retorica delle modifiche tacite e il diritto costituzionale esistenziale. Un’ipotesi di studio preliminare*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2023, p. 19 ottobre 2023, p. 26 ss., e, della stessa, ora, *L’incudine e il martello. Itinerari del pensiero su permanenza e mutamento in un ordine costituzionale*, Napoli, 2024; M.P. IADICICCO, *Modifiche tacite della Costituzione e rigidità costituzionale*, Napoli, 2023; ANNUARIO 2023, *Le dinamiche della forma di governo nell’Italia repubblicana*, Atti del XXXVIII convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Brescia, 27-28 ottobre 2023), Napoli, 2024. Infine, se si vuole, anche il mio *La Costituzione repubblicana e le sue più salienti trasformazioni*, in A. MORELLI, A. RUGGERI, *La Costituzione, le sue trasformazioni, la sua scienza (profili metodico-teorici)*, Napoli, 2025, parte II.

anche – per ciò che è ora di specifico interesse – delle suggestioni esercitate dallo sviluppo della scienza e della tecnologia.

Non a caso, d'altronde, per effetto della invenzione di quelle armi potentissime, cui si faceva poc'anzi cenno, è venuta maturando l'idea che si possa (e debba) discorrere altresì di una “difesa preventiva”, in nome della quale tuttavia potrebbero giustificarsi iniziative belliche di carattere offensivo¹⁰. E, invero, stabilire dove passi la linea di confine tra l'una e le altre è alquanto problematico, specie laddove si ammetta che si dia una zona grigia nella quale le immagini si presentano appannate e non nitidamente distinguibili.

V'è di più. Il concetto di guerra difensiva è andato incontro ad una ulteriore dilatazione in conseguenza della diffusione nelle relazioni internazionali di pratiche ispirate al valore della solidarietà, peraltro esse pure giustificate quali forme peculiari di autodifesa, pratiche delle quali può aversi riscontro in forza della appartenenza dello Stato ad organizzazioni internazionali, quale la NATO, costituitesi per evitare che abbia a ripetersi, persino in forme ancora più imponenti, la catastrofe della seconda grande guerra che, a motivo degli armamenti oggi disponibili, potrebbe portare (e verosimilmente porterebbe) alla distruzione dell'intero pianeta¹¹.

Carattere di difesa – si suol dire – hanno, dunque, anche quei fatti bellici occasionati da attacchi non direttamente subiti dallo Stato ma da altri Stati ai quali il nostro risulti legato da vincoli di mutuo soccorso. La questione, poi, si complica non poco nel momento in cui dovesse assistersi a forme varie di solidarietà, anche sotto forma di offerta di armamenti e risorse in genere utilizzabili in eventi bellici, di cui si abbia riscontro al piano delle relazioni con Stati non appartenenti alla NATO, secondo quanto si è avuto (e si ha) con riguardo alla guerra in Ucraina. E, invero, anche gli aiuti militari si collocano – se ci si pensa – in una zona grigia, facendosi peraltro da più d'uno notare che non soltanto non possono riportarsi al carattere “difensivo”, nella pur larga accezione sopra indicata¹², richiesto dalla Carta

¹⁰ Raguagli sul punto possono, se si vuole, aversi ora dal mio *Guerra e pace nella Costituzione italiana (note minime su una spinosa e inquietante questione)*, in *Consulta OnLine*, (www.giurcost.org), 1/2026, 3 febbraio 2026, p. 117 ss.

¹¹ S'inscrive in questo quadro la spinosa questione relativa all'allestimento, da molti ritenuto urgente, di un congruo apparato difensivo dell'Unione europea *ut sic*, in ordine ai cui possibili sviluppi riferimenti ed indicazioni possono aversi, tra gli altri, da L. BUSCEMA, *Difesa comune europea, “strategic compass” e valore (costituzionale) della pace*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 1/2023, p. 6 ss.; F. GASPARI, *Profili costituzionali della Difesa comune europea*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2023, 5 ottobre 2023, p. 11 ss.; F. PETRANGELI, *Il riassetto dei poteri dell'Unione in tempo di guerra*, in *Oss. cost.* (www.osservatorioaic.it), 4/2024, 2 luglio 2024, p. 39 ss.; M. BERGO, *Re-arm EU: dall'integrazione attraverso i diritti all'integrazione attraverso le armi?*, in *Bilancio Comunità Persona* (www.dirittoeconomi.it), 2/2025, p. 67 ss.; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle prospettive future per una difesa comune europea*, in *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, II, a cura di L. Cassetti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa, Napoli, 2024, p. 1217 ss., e, pure *ivi*, M. FRAU, *La difesa comune dell'Unione Europea e la Nato: una simbiosi (costituzionalmente) difficile*, 1413 ss.; F. FURLAN, *Verso un esercito europeo? Profili istituzionali e costituzionali della difesa comune europea*, p. 1445 ss., e C. SBAILÒ, *Armed Europe. Constitutionalism cannot be exported, but it can (and should) be defended. Westernization without democratization: this is the 'Mazinga Z' we have to face*, p. 1627 ss.; A. SOMMA, *Il riarmo dell'Europa*, Editoriale, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2/2025, p. 5 ss. V., inoltre, V. M. SCARANO, *L'evoluzione del concetto di difesa comune europea tra obiettivi, rapporti con la NATO e criticità giuridiche*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies* (www.fsjeurostudies.eu), 3/2025, 15 novembre 2025, p. 371 ss.; lo studio effettuato per conto del Ceps da S. BLOCKMANS e D. FIOTT, *European Defence Projects of Common Interest: from concept to practice*, dietro sollecitazione venuta dalla Commissione SEDE del Parlamento europeo, 23 gennaio 2026, e, ora, S. SILVESTRI, *Difesa dell'Europa*, in *Astrid* (www.astrid-online.it), 3/2026.

¹² Ma v. il punto di vista di S. SALUZZO, *Non belligeranza e legittima difesa collettiva nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2024, 31 luglio 2024, p. 46 ss., che, con specifico riguardo alla guerra in Ucraina, si dichiara dell'idea che l'invio di armi a questo Paese si porrebbe quale una peculiare forma di “legittima difesa”.

costituzionale ma rischiano di dare alimento a velleità offensive dello Stato aggressore che potrebbe, prima o poi, determinarsi ad estendere il conflitto anche agli Stati venuti in soccorso di quello in modo diretto attaccato.

2. *La micidiale questione teorico-pratica relativa a come possa custodirsi la pace, il dover essere di quest'ultima discendente dal suo stesso essere, le mutue implicazioni che si hanno tra vicende istituzionali di diritto interno, in ispecie nel segno della involuzione autoritaria dell'ordinamento, e fatti bellici espressivi di aggressività*

Le notazioni da ultimo svolte spianano la via ad una questione che in modo lineare discende dalle considerazioni appena fatte e che è riassumibile nell'interrogativo seguente: sono gli aiuti suddetti o altre misure analoghe la ricetta giusta per porre fine alla guerra o, come che sia, arginarne i rovinosi effetti? In generale, per riprendere qui nuovamente la riflessione di G. che sul punto, di cruciale rilievo, si appoggia al pensiero di Francesco¹³, è da chiedersi come si custodisca la pace, se dunque ricorrendo alle armi ovvero ripudiandone l'utilizzo.

Ancora una volta, limpida e drastica allo stesso tempo è la posizione del quesito e parimenti netta e risoluta la risposta, con il cambio di prospettiva che la stessa comporta: non guardiamo – dice G. – a “ciò che si può fare *dopo* che il diritto sia stato violato” bensì “a ciò che si deve fare *prima*, per evitare che esso venga violato”¹⁴.

Come può agevolmente vedersi, G. riprende qui e linearmente svolge una indicazione di ordine metodico-teorica già data in un altro suo fortunato saggio monografico¹⁵, secondo cui le relazioni sociali in genere (e, ora, dunque, anche quelle tra gli Stati) devono fondarsi sulla reciproca fiducia.

D'altronde, precisa G., rifacendosi al magistero di S. Cotta, “in quanto è relazionale, l'essere è pace”; “la guerra – prosegue G. – è la negazione di ogni relazione; discende innanzitutto dal *non vedere l'altro*, la realtà dell'altro”¹⁶.

In questo modo di vedere le cose, colgo una felice assonanza con gli esiti di una mia precedente riflessione, cui G. fa amabilmente richiamo¹⁷, secondo cui la pace si pone quale “*prius* assiologico indefettibile di ogni diritto inviolabile e di ogni dovere inderogabile”, un *prius* che “*deve continuare ad esistere in quanto esiste*”¹⁸.

¹³ ... richiamato nella *Introduzione* di *Critica della ragione bellica*, cit., XIV. In tema, v. anche, tra gli altri, D. GALLO, *La pace attraverso il diritto nel magistero di Papa Francesco*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 2/2024, 31 luglio 2024, p. 19 ss.

¹⁴ *Critica della ragione bellica*, loc. ult. cit. (testuali i c.vi).

¹⁵ *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Bari-Roma, 2021. Lo stesso G. riconosce che lo scritto cui si fa qui specifico riferimento costituisce “una estensione del discorso della fiducia al piano dei rapporti internazionali” (così, nell'intervista, dietro cit.).

¹⁶ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 19 s.

¹⁷ *La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo*, Editoriale, in *Consulta OnLine*, (www.giurcost.org), 27 febbraio 2022. Ulteriori precisazioni possono, poi, vedersi nel mio *Guerra e pace nella Costituzione italiana (note minime su una spinosa e inquietante questione)*, nella stessa *Rivista*, 1/2026, 3 febbraio 2026, p. 117 ss., e, con specifico riguardo al rapporto tra pace e dignità, in *Pace e dignità, nella Pacem in terris e secondo Costituzione*, in AA.VV., *Lettera enciclica di Giovanni XXIII. Pacem in terris. Costituzioni e Carte dei diritti 1963-2023*, a cura di M. Bertolissi, Napoli, 2023, p. 385 ss., nonché in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 31 ottobre 2023, p. 943 ss.

¹⁸ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 26 s.

Qui – come si vede – il *dover essere*, in palese scostamento dalla legge di Hume, si fa discendere dall'*essere*, ponendosi dunque quale la naturale e lineare conseguenza di questo, in un *continuum* che non conosce (e non *deve* conoscere) soluzione alcuna nel suo ininterrotto svolgimento. Mi sta molto a cuore rimarcare questo modo di essere del rapporto tra *sein* e *sollen*, dal momento che il tratto della doverosità della pace – per come io lo vedo – si lega, per un verso, al precetto costituzionale che espressamente lo stabilisce e, per un altro verso, alla situazione di fatto da cui parimenti esso trae fondamento ed alimento. Allo stesso tempo, è nell'idea stessa di Costituzione come sistema di valori fondamentali positivizzati e di canoni di diritto volti a darvi la prima e diretta specificazione-attuazione che si coglie ed apprezza nel modo più immediato e genuino il modo di essere del diritto fondamentale alla pace¹⁹ che – come qui pure si viene dicendo – è anche (e soprattutto) un dovere parimenti fondamentale. D'altronde, uno degli attributi maggiormente qualificanti dei diritti fondamentali – come vado dicendo da tempo – si rinviene in una componente deontica insita nella loro struttura; e ciò, ove si convenga – come, appunto, deve – che, laddove non si facessero valere, si correrebbe il duplice rischio, per un verso, della involuzione autoritaria dell'ordinamento, conseguente alla diffusione in seno alla comunità di pratiche imitative degeneri, e, per un altro verso, nei casi più gravi, dello sfilacciamento del tessuto sociale, venendone pertanto gravemente incisa la stessa attitudine dell'ordinamento e della società alla integra trasmissione nel tempo.

La pace è, dunque, un *prins*, nell'accezione sopra evocata, perché senza o al di fuori di essa risulterebbero erose le stesse basi fondanti il vivere civile.

Trovo poi davvero feconda e promettente interessanti esiti teorico-ricostruttivi l'idea, vigorosamente patrocinata da G., secondo cui si darebbe uno stretto legame tra gli sviluppi delle dinamiche istituzionali in ambito interno, specie laddove dovesse aversi riscontro di quella tendenza alla involuzione autoritaria cui si faceva sopra cenno, una tendenza peraltro – come si sa – oggi crescente e non poco inquietante, e la diffusione dei fatti bellici anche in zone del pianeta che sembravano esserne immuni o, quanto meno, non li conoscevano da un considerevole lasso di tempo. Con lucida avvertenza, G. fa, infatti, notare come ci sia “un circolo virtuoso tra democrazia interna e una condizione pacifica dei rapporti tra gli stati, in base alla quale la prima favorisce la seconda e viceversa”²⁰. E ancora più avanti insiste, con opportuni rilievi, sulla “connessione della dicotomia guerra/pace con la dicotomia autocrazia/democrazia”²¹.

Queste notazioni, peraltro, avvalorano ulteriormente la tesi, nella quale pienamente mi riconosco, secondo cui tra i fatti rilevanti per il diritto interno e quelli rilevanti per il diritto internazionale non vi è (e non può esservi) separazione netta, quanto meno al ricorrere di talune circostanze. È vero che si danno casi in cui l'involuzione autoritaria esaurisce i propri effetti in seno all'ordinamento in cui se ne ha riscontro (così, ad es., per taluni colpi di stato affermatosi in Stati che non hanno particolare peso in seno alla Comunità internazionale). Non meno vero è, però, che a volte è sufficiente che si diano le prime avvisaglie di una

¹⁹ Si ha qui riscontro di una felice sovrapposizione di una situazione giuridica soggettiva apprezzabile al piano interno (e, segnatamente, da una prospettiva costituzionalmente orientata) ed a quello internazionale, di modo che la stessa può essere colta nella sua essenza e nella varietà delle sue espressioni unicamente se fatta oggetto di esame congiuntamente ad entrambi i piani e da entrambi i punti di vista a ciascuno di essi congeniali [per l'aspetto internazionalistico, di recente e per tutti, v. P. FOIS, *Riflessioni sul “diritto alla pace”, alla luce delle indicazioni ricavabili dal conflitto russo-ucraino*, in *Ordine internazionale e diritti umani* (www.rivistaoidu.net), 2/2025, 15 maggio 2025, p. 312 ss.].

²⁰ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 66.

²¹ *Ult. cit.*, 99, con richiamo di Bobbio.

tendenziale involuzione per far sì che la stessa si rifletta in dinamiche aggressive verso l'esterno, in specie laddove l'involuzione stessa si registri in Paesi aventi una posizione dominante nello scacchiere internazionale, quali appunto sono gli attuali Stati Uniti d'America sotto l'amministrazione Trump²².

3. *Il rischio che l'attenzione si appunti per intero sui meccanismi sanzionatori, facendo perdere di vista l'essenza stessa della normatività, che ha la sua più genuina e qualificante espressione nella prescrittività del comando ut sic, e il rilievo posseduto da talune consuetudini culturali di riconoscimento del carattere offensivo ovvero difensivo (seppur in lata accezione) dei fatti bellici*

Questa vicenda è, poi, assai istruttiva anche sotto un altro aspetto di cruciale rilievo, obbligando a chiedersi se il diritto internazionale si trovi, o no, in buona sostanza “sospeso”, perlomeno in alcune congiunture e in alcune sue espressioni di non secondario spessore²³.

È fuori discussione che – come rammenta G.²⁴, rifacendosi al magistero kelseniano – l'invenzione del diritto internazionale si debba alla finalità di promuovere la pace nelle relazioni tra gli Stati. Un'idea, questa, che fino a non molto tempo addietro risultava, nel complesso, avvalorata dall'esperienza. Recenti vicende a tutti note obbligano, tuttavia, a tornare a riflettere in merito all'attualità della lezione teorica del Maestro praghese poggiate – dice G.²⁵ – su un impianto “sfiduciario” del modello da lui finemente elaborato.

G. è risoluto nel replicare come occorra “evitare che il diritto si concentri esclusivamente e totalmente nel meccanismo sanzionatorio”²⁶.

Considero preziosa quest'affermazione anche a riguardare le cose dal punto di vista del diritto costituzionale. La Carta, infatti, abbonda di prescrizioni di comportamenti che non cessano di essere tali, e cioè vere e proprie norme giuridiche, malgrado il difetto di meccanismi sanzionatori adeguati ad assicurarvi protezione, in ultima istanza rimettendosi al dovere di fedeltà alla Repubblica o – come suol dirsi – al senso dello Stato che dà costante orientamento ed alimento alle pratiche dei pubblici poteri così come a quelle che prendono forma in seno alla comunità governata²⁷. E, invero, le dinamiche dei poteri suddetti sono sollecitate a conformarsi al *principium cooperationis* tra gli stessi, in vista del loro ottimale svolgimento al servizio della Carta costituzionale e dei più avvertiti bisogni emergenti dal corpo sociale²⁸. In un ordinamento ipergarantista, quale il nostro, i meccanismi sanzionatori,

²² Non a caso il personaggio ha portato a coniare termini inusuali, persino apparentemente contraddittori, per darne la più fedele qualifica, quale quello di “fascista democratico”, *et similia* (v., per tutti, A. BADIOU, *Trump o del fascismo democratico*, Milano, 2018, cui si rifà ora anche A. CANTARO, *Amato Popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie*, Bordeaux, Roma 2025, p. 199).

²³ Interessante al riguardo il confronto svolto presso la casa editrice Il Mulino il 27 febbraio 2026, in occasione del Seminario su *La crisi delle istituzioni del multilateralismo*, organizzato dalla Rivista *Quaderni costituzionali*.

²⁴ *Ult. cit.*, p. 43.

²⁵ *Ult. cit.*, p. 44.

²⁶ *Ult. cit.*, p. 45, ma *passim*. Ribadisce ulteriormente e con vigore questo concetto nell'intervista resa a V.A. Poso, poc'anzi richiamata, rilevando che la sanzione non è “all'origine della normatività del diritto”, è invece “secondaria rispetto all'obbligo orizzontale che deriva dalla relazione giuridica stabilita dalla norma”.

²⁷ Sul dovere di fedeltà in parola, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., quelli di A. MORELLI, spec. il suo *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Milano, 2013.

²⁸ Sul costituzionalismo cooperativo si dà una messe copiosa di studi di vario orientamento: di recente e per tutti, i contributi di I. DE CESARE, *Sul possibile ruolo del Presidente della Repubblica quale garante della leale collaborazione tra poteri dello Stato*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitandiritto.it), 1/2025, p. 1 ss., e, nella stessa Rivista, F.

infatti, non mancano; solo che vanno incontro a limiti di rendimento invalicabili, oltre i quali non resta appunto che l'adempimento del dovere di fedeltà in parola al fine di preservare il fisiologico svolgimento delle relazioni tra i massimi organi dell'ordinamento. D'altronde, la macchina statale può funzionare a modo qualora le rotelle dei complessi ingranaggi di cui si compone ruotino tutte nel verso giusto: convertendo il discorso al piano dei rapporti tra gli organi, le Camere ad es. sanno che, una volta approvata una legge, a volte la stessa richiede ulteriori interventi normativi da parte del Governo o di altri organi volti a darvi la opportuna specificazione-attuazione, nonché attività della pubblica amministrazione o degli stessi privati al fine della sua implementazione nell'esperienza, e via dicendo. Insomma, per riprendere un termine caro a G., pratiche tutte queste ispirate a reciproca fiducia.

Un altro esempio ancora, più di ogni considerazione di ordine teorico-astratto, può giovare a rendere meglio il concetto.

Si pensi, dunque, al caso che la Corte costituzionale annulli una legge e che, però, la stessa sia sostanzialmente riprodotta in un altro atto legislativo da parte delle assemblee elettive refrattarie a piegarsi davanti all'esito del processo costituzionale. È chiaro che anche il nuovo atto, nuovo appunto in tesi *quoad formam* ma non pure *quoad substantiam*, può andare incontro alla medesima sorte toccata al primo; e così via, in ipotesi, all'infinito. In ultima istanza, perciò, solo la spontanea accondiscendenza dell'uno all'altro organo può porre fine a questo innaturale *ping pong*: piegandosi le Camere ai ripetuti verdetti della Corte ovvero quest'ultima alla reiterata riproduzione della medesima disciplina già caducata. La "leale cooperazione" interorganica, tuttavia, spinge a favore della osservanza delle decisioni della Corte, a motivo del fatto che è per il loro tramite che il diritto costituzionale vigente si converte in vivente²⁹, ponendosi le stesse quali espressioni di garanzia della Costituzione, di una Costituzione che pretende per sé rispetto, non tollerando alcuna forma di trasgressione, da qualunque parte provenga.

La questione si fa però spinosa e francamente inquietante per il caso che sia lo stesso massimo garante del sistema a dismettere i panni che gli sono propri ed a commutarsi in un decisore politico, anzi in uno indisponibile a sottostare a limiti giuridici di sorta.

Dei possibili sviluppi di siffatto scenario, che potrebbe parimenti realizzarsi laddove comportamenti anticostituzionali dei decisori politici dovessero innaturalmente ricevere avallo dalla Consulta, non può qui specificamente dirsi. Mi limito solo ad osservare che, al fine di stabilire se la stessa Corte si mantenga entro l'alveo per essa costituzionalmente tracciato ovvero vi debordi, non essendo le sue decisioni soggette ad alcuna impugnazione (art. 137, ult. c., Cost.), non rimane a conti fatti – a me pare – che affidarsi a *consuetudini culturali di riconoscimento* dell'operato della Corte stessa invalse in seno ai restanti organi di apparato e, più ancora, alla comunità. Il giudice delle leggi, proprio per essere il massimo garante del sistema, manifesta costantemente un disperato bisogno di godere del consenso e dell'apprezzamento non soltanto dei destinatari diretti dei suoi atti (a partire, come si è veduto, dal legislatore e, ovviamente, anche dei giudici) ma dell'intera comunità che, con comportamenti concludenti, vi mostrino adesione e vi diano il seguito di cui necessitano: un

BOCCHINI, *Per una interpretazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni ex parte populi e non ex parte principis*, 2/2025, p. 1 ss., nonché gli scritti di G. REPETTO, M. CARTABIA, C. FASONE e A. KAVANAGH che sono in *Quad. cost.*, 4/2025.

²⁹ Sulle plurime forme in cui siffatta conversione ha luogo, v., tra gli altri e di recente, i contributi riuniti in *La Costituzione vivente*, cit. *Adde*: B. SBORO, *Il «diritto vivente» nel giudizio incidentale Indagine sulla più recente giurisprudenza costituzionale (2017-2022)*, in *Quad. cost.*, 2/2023, p. 381 ss.; C. ALVISI, *«La Costituzione vivente» e il diritto civile*, in *Dir. fam. e pers.*, 4/2024, p. 1519 ss., nonché, volendo, il mio *Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e Costituzione vivente*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2024, 19 aprile 2024, p. 385 ss.

seguito – mi preme qui, ancora una volta, rimarcare – senza il quale le pronunzie della Corte non possono giungere a maturazione nell’esperienza.

Questa conclusione torna utile, a mia opinione, anche al caso nostro.

Il riconoscimento del carattere, difensivo ovvero offensivo, di un fatto bellico resta esso pure, in ultima istanza, demandato a *consuetudini culturali* siffatte, affermatesi sia in ambito internazionale che in ambito interno, con le eventuali sanzioni che potranno essere comminate laddove lo stesso sia giudicato invalido: la resistenza pacifica alla guerra ingiusta ne è la più limpida espressione. Sono, nondimeno, perfettamente consapevole che non è affatto semplice tradurre nei fatti questa idea; e, d’altronde, le guerre che si sono fatte e seguitano insensatamente e senza sosta a farsi non inducono ad ottimistiche e – se si vuole – ingenue previsioni. E, tuttavia, col tempo si è innegabilmente registrata e va sempre di più crescendo una maturazione culturale diffusa in Paesi pure assai diversi tra di loro per costumi sociali e condizioni di sviluppo complessivo, testimoniata dal pullulare di persone, soprattutto in giovane età, nelle piazze che alzano la voce per protestare contro aggressioni ingiustificate e veri e propri genocidi commessi nei posti più disparati: la recente vicenda della striscia di Gaza, oggetto di ripetute ed inqualificabili azioni militari da parte del Governo israeliano a guida Netanyahu con la benevola “copertura” offertagli dall’amministrazione Trump, ne è sicura conferma³⁰.

4. Il bisogno di coltivare con cura il seme del liberalismo, sì da dargli modo di crescere saldo e rigoglioso e di potersi trasmettere a lungo nel tempo, diversamente dall’autoritarismo che – ci ammaestra la storia – ha comunque vita corta, i regimi che ad esso s’ispirano non riuscendo perlopiù a portarsi oltre il lasso temporale della esistenza degli autocrati che li impongono

In conclusione, a me pare che, al fine di preservare la pace e trasmetterla integra a chi verrà dopo di noi, occorra mettere in atto una strategia internamente articolata e composita, in più tappe ed a finalità graduate. Di sicuro, insistita ed infaticabile dev’essere quell’opera relazionale, su cui opportunamente e ripetutamente G. sollecita a fermare l’attenzione: un’opera posta in essere tessendo giorno dopo giorno una tela le cui trame sono fatte di rispetto della dignità di ogni uomo in quanto uomo, un valore questo – si è detto in altri luoghi³¹ – “supercostituzionale”, non disponibile né bilanciabile, proprio perché, per riprendere una efficace immagine di un’accreditata dottrina³², è la “bilancia” su cui si dispongono i beni meritevoli di bilanciamento, a partire appunto dai diritti fondamentali.

Il risvolto politico-istituzionale dell’opera in parola è, poi, dato dallo sforzo poderoso che va con certissima pazienza e ferma determinazione prodotto al fine di debellare la piaga dell’autoritarismo, in cui – come si è venuti dicendo – si annida il germe della tentazione all’aggressione ed alla conquista di territori altrui.

³⁰ Riferimenti in L. DANIELE, *Da Gaza all’Italia: genocidio, “legicidio” e derive anticonstituzionali*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 3/2025, 10 dicembre 2025, p. 1 ss. V., inoltre, M. MARCHESIELLO, *Israele genocida?*, in *Pol. dir.*, 1/2024, p. 151 ss., e l’Editoriale di M. CARDUCCI, *Genocidio e democrazia*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 3/2025, 5 ss.

³¹ Se n’è, per la prima volta, discorso in A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in AA.VV., *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Angiolini, Torino, 1992, p. 221 ss. e, già, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss., con le ulteriori precisazioni quindi svolte in altre sedi scientifiche.

³² Il riferimento – com’è chiaro – è a G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in *Ass. Cost.* (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 14 marzo 2008.

Può, per vero, apparire singolare e suonare francamente stonato e persino beffardo che, in una stagione particolarmente sofferta per l'intera umanità, in cui vanno sempre di più diffondendosi modelli di organizzazione statale di stampo autoritario, si punti su quello che può apparire un cavallo non vincente, per taluno forse un autentico brocco, ovverosia su modelli di ispirazione liberaldemocratica che parrebbero essere recessivi, forse condannati ad una lenta agonia prima della definitiva estinzione. Qualora, però, quest'esito dovesse un domani aversi, sarebbe la fine (o l'anticamera della fine) della vita per l'intero pianeta, a motivo del fatto che i regimi autoritari, proprio per la loro irrefrenabile vocazione all'aggressione, sono fatalmente votati a scontrarsi e, perciò, a distruggersi a vicenda.

C'è, poi, da tenere conto di un dato di non trascurabile rilievo; ed è che i regimi autoritari hanno tutti avuto, quale più quale meno, vita corta, perlopiù esaurendosi con l'uscita di scena, sovente drammatica, del dittatore di turno. Di contro, i regimi liberali (in senso lato) esibiscono una naturale attitudine a proiettarsi oltre lo spazio temporale della esistenza fisica delle persone che si avvicinano nelle cariche di governo e, in genere, in posti di responsabilità politica. I primi, insomma, si portano avanti con affanno, consapevoli dei malumori e delle resistenze diffuse cui vanno incontro in seno alle comunità di riferimento, governate con forza bruta. I secondi, invece, puntano sul consenso spontaneo, acquisito grazie alla fiducia – torna, come si vede, un tema caro a G. – ingenerata negli elettori coi fatti, le pratiche quotidiane di governo, dando pertanto risposta ai più avvertiti bisogni del corpo sociale.

Questo che è, di sicuro, un punto di forza delle liberaldemocrazie è, però, anche il loro fianco debole, il più esposto, dal momento che è venuto col tempo emergendo con toni viepiù marcati un vistoso *degrado culturale* del ceto politico, come lo si è in altri luoghi chiamato³³, frutto essenzialmente della profonda trasformazione o, diciamo pure, involuzione dei partiti che parrebbero aver ormai definitivamente smarrito la loro attitudine a far fronte ai compiti che ne hanno giustificato la venuta alla luce e che ne danno (o, dobbiamo ormai dire, ne *davano*...) il marchio identificante: la formazione del personale politico e l'elaborazione di risposte adeguate a dare, seppur in parte, risposta alle più pressanti domande che vengono dal corpo sociale (due cose, peraltro, com'è chiaro, inscindibilmente legate tra di loro, dal momento che le carenze all'un piano ridondano fatalmente in carenze all'altro).

Il punto non può essere qui, di tutta evidenza, trattato come si conviene. Certo si è, ad ogni buon conto, che le democrazie liberali sono attraversate da forti tensioni e contraddizioni interne, di cui, a tacer d'altro, ne è una spia eloquente il diffondersi di movimenti nazionalistici ad oltranza che non di rado si ispirano a modelli autoritari del passato, ormai condannati dalla storia e tuttavia – a quanto pare – mai debellati del tutto, essendo ciclicamente portati a riproporsi pur se in forme nuove.

Le liberaldemocrazie hanno, dunque, dentro di sé le mele marce che potrebbero contagiare anche le sane, proprio perché, ispirandosi ai valori del pluralismo e della tolleranza, offrono ospitalità anche a idee e formazioni sociali che in essi non si riconoscono e che, anzi, li combattono con ogni mezzo.

Sono fiducioso a riguardo del fatto che, al pari dei cavalli di razza che la corsa la vincono alla distanza, gli ideali che danno un senso non effimero alla umana convivenza

³³ ... tra i quali *Le revisioni costituzionali e il nodo (non scioglibile?) del degrado culturale della rappresentanza politica (prime notazioni)*, in *Ord. int. e dir. um.* (www.rivistaoidu.net), 2/2023, 15 maggio 2023, p. 216 ss., e, più di recente, *Il riformismo istituzionale, l'uso congiunturale della Costituzione e le macerie della Repubblica*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 1/2026, 23 febbraio 2026, p. 121 ss.

possano alla lunga farsi valere³⁴; e ciò, per il fatto che sono i soli in grado di dar modo ai singoli componenti il gruppo sociale di maturare le loro esperienze terrene all'insegna dei valori transepolari di libertà eguaglianza giustizia (valori che tengo qui a menzionare senza separarli con virgola, proprio perché sono per vocazione portati a darsi mutuo alimento e sostegno e ad integrarsi l'un l'altro fino a divenire una sola "cosa"). Di contro, i regimi autoritari hanno – come si diceva – il respiro corto ed affannoso che è proprio di chi è malato e si porta avanti a fatica; sono quelli liberali ad avere vita sana e gratificante.

L'ideale pacifista, ad ogni buon conto, richiede tempi lunghi, a volte molto lunghi, e il passaggio attraverso più fasi per potersi affermare, con gradualità come si diceva; e richiede altresì l'allestimento di sedi organizzative non di rado complesse, attrezzate appunto per coltivarlo con cura continua ed amorevole.

5. *L'attitudine degli Stati di tradizioni liberali ad intrattenere rapporti di "leale cooperazione" e, laddove territorialmente contigui, a dar vita a forme associative idonee ad evolvere in organizzazioni di stampo federale (o "parafederale"), in seno alle quali non la sanzione e chi la commina bensì la norma sia il momento qualificante ed aggregante, senza nondimeno rinunciare a coltivare l'ambizioso disegno d'ispirazione kantiana di una communitas omnium autenticamente universale ed informata ai valori che ruotano attorno alla persona umana, ai suoi diritti, la sua dignità*

Giova, poi, tener conto del fatto che gli ordinamenti nel cui terreno la pianta del liberalismo riesce ad attecchire ed a crescere sono naturalmente portati a cooperare tra di loro in vista del raggiungimento del fine comune e, laddove siano territorialmente contigui, ad unirsi in forme associative dalla varia natura ed intensità, sì da darsi forza a vicenda.

Il modello vincente – come anche G. fa opportunamente notare – è quello federale o, se si vuole, "parafederale"³⁵. È vero che forme varie di cooperazione o di associazionismo si sono – come si sa – avute anche tra Stati non liberali; ancora una volta, però, la storia ci dà inequivoca testimonianza della loro incapacità di durare a lungo nel tempo: il crollo del muro di Berlino né dà l'immagine più fedele ed illuminante, più e meglio ancora di come possano fare lunghi ed articolati discorsi.

La meta finale è la stessa indicata da Kant, cui giustamente G. dedica ampio spazio con diffusi richiami, part. al cap. IV.

Si faccia caso come, nello scenario qui a grandi linee raffigurato, non sia sufficiente una soluzione, quale quella vagheggiata da Einstein, al quale pure G. non manca di fare riferimento (cap. III), con l'auspicio dal grande scienziato manifestato di dar vita ad una Corte internazionale permanente che componga i conflitti tra gli Stati³⁶. E, invero, parrebbe essere questo un modello – per dir così – "pangiusdizionalista", tipico però di organizzazioni caratterizzate da una integrazione interna ancora non pienamente matura. Di contro, le istituzioni, nell'accezione romaniana del termine, in seno alle quali il processo d'integrazione in parola si sia ormai perfezionato, in ispecie quelle la cui struttura s'informa al valore della

³⁴ Anche in questo mio pensiero vedo un'assonanza con quello di G. che chiude l'intervista sopra richiamata manifestando la "speranza nel fatto che possiamo cambiare le cose".

³⁵ Al riguardo, opportuni riferimenti sono fatti, in ispecie, al pensiero di J. Althusius ed alla sua *Politica* [*Critica della ragione bellica*, cit., p. 105 ss.; in tema, può inoltre di recente vedersi G. DUSO, *Come pensare un'Europa federale. La lezione di Althusius*, in *Costituzionalismo* (www.costituzionalismo.it), 1/2024, 24 maggio 2024, p. 131 ss.].

³⁶ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 52.

pace e, per ciò stesso, appare essere di stampo liberaldemocratico (in lata accezione), si connotano per la naturale precedenza della legislazione (anch'essa in larga accezione) rispetto alla giurisdizione ed all'amministrazione, secondo l'illuminata intuizione che sta a base della elaborazione teorica del principio della separazione dei poteri³⁷.

Il giudice presuppone, dunque, l'esistenza delle regole e queste ultime rimandano ad un'autorità politica che le abbia volute ed imposte. Si avrebbero altrimenti soluzioni pure indubbiamente apprezzabili, anzi sommamente apprezzabili per l'ispirazione assiologica, e tuttavia ancora rozze ed incompiute per l'aspetto organizzativo.

Si rammenti, ad es., il fatto storico di straordinario rilievo costituito dal processo di Norimberga: ancora una vicenda, come si vede, segnata dall'operare di un giudice del tutto peculiare – con gli occhiali del costituzionalista, si direbbe: straordinario, in quanto creato *ad hoc* –, un giudice la cui istituzione, per un fisiologico svolgimento delle dinamiche ordinamentali, è dalla Carta categoricamente esclusa e che però, in quella sofferta congiuntura, ha avuto buon titolo per insediarsi ed esercitare il *munus*, parimenti eccezionale, conferitogli.

La *communitas omnium* vagheggiata da Kant, però, richiede che si compia un ulteriore passo in avanti, ed anzi che si faccia un gigantesco balzo in avanti, per la costruzione di una istituzione politicamente connotata ed autenticamente universale: una istituzione – com'è

³⁷ Non indugio qui sul principio in parola che, non a caso, è tornato nel tempo a noi più vicino al centro di animati confronti, con esiti teorico-ricostruttivi di vario segno [*ex plurimis*, v. i contributi all'incontro di studi di Siena del 14 marzo 2024 su *La separazione dei poteri nello stato contemporaneo. In ricordo di Giovanni Grotanelli de' Santi*, a cura di E. Bindi, M. Perini, A. Pisaneschi e L. Violini, Napoli, 2025, ed all'incontro di Messina del 27-28 giugno 2024 su *Separazione dei poteri, indirizzo politico e garanzie costituzionali*; di quest'ultimo, v., part., lo scritto di M. RUOTOLO, *La verticalizzazione del potere. La separazione dei poteri alla prova dell'integrazione europea e di una recente proposta di riforma costituzionale*, in *Costituzionalismo* (www.constituzionalismo.it), 1/2024, p. 168 ss. V., inoltre, G. SILVESTRI, *Separazione dei poteri e indirizzo politico*, in *Enc. dir., I tematici*, V (2023), *Potere e Costituzione*, diretto da M. Cartabia e M. RuotoLO, p. 1122 ss., nonché *Corte costituzionale e separazione dei poteri: considerazioni sulla giurisprudenza recente in tema di conflitti di attribuzione*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2025, 3 febbraio 2025, p. 53 ss.; G. SCACCIA, *L'etica della funzione giudiziaria. Fra teoria dell'interpretazione e separazione dei poteri*, in *Quad. cost.*, 2/2023, p. 459 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Milano, 2023; R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, p. 815 ss.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto. Restaurare l'ordine costituzionale dei poteri*, Milano, 2023; i contributi che sono in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1/2023; C. PINELLI, *L'influenza del principio di separazione dei poteri nelle democrazie contemporanee*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 2/2024, 8 maggio 2024, p. 126 ss.; F. MERUSI, *Separazione dei poteri e organizzazione amministrativa. Mutazioni nell'ordinamento italiano*, in *Lo Stato*, 22/2024, p. 37 ss.; E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in *Giust. ins.* (www.giustiziainsieme.it), 15 ottobre 2024; M. MANETTI, *Giurisprudenza costituzionale e convenzioni sulla separazione dei poteri*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 4/2024, 27 novembre 2024, p. 70 ss., nonché, se si vuole, i miei *La Costituzione sotto stress e la piramide rovesciata, ovvero la più vistosa torsione a carico della separazione dei poteri e del sistema degli atti espressivi di pubbliche funzioni (note minime su una spinosa questione)*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 3/2023, 2 ottobre 2023, p. 871 ss., e, nella stessa *Rivista*, *Il mix di normazione e controllo presente in alcune pratiche istituzionali: dal modello alle torsioni dell'esperienza*, 2/2024, 1° luglio 2024, p. 822 ss.]. Mi limito solo a rilevare come esso pure versi in una condizione di palese sofferenza negli ordinamenti d'ispirazione liberale. La qual cosa, a mia opinione, si deve essenzialmente a due cause: il proliferare di forze politiche estremistiche e nazionalistiche ad oltranza che, una volta chiamate a compiti di governo, si fanno portatrici d'indirizzi problematicamente compatibili con la Carta costituzionale e i valori ai quali questa dà voce e le complessive, gravi carenze dagli indirizzi stessi esibite per ciò che attiene all'appagamento dei bisogni maggiormente avvertiti in seno al corpo sociale, con la conseguenza che a farsene carico sono poi chiamati gli organi di garanzia, in specie i giudici, obbligati pertanto a commutarsi – innaturalmente – in decisori politici, con grave pregiudizio – come si vede – per il principio suddetto.

chiaro – che abbia al suo centro la persona umana, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità³⁸. Solo così non potranno più aversi guerre o, quanto meno, ne sarà drasticamente ridotto il loro eventuale accadimento. Si sono, infatti, avuti – com’è noto – fatti bellici anche in seno ad organizzazioni politiche di stampo federale (ad es., negli Stati Uniti d’America, a metà Ottocento) che però erano originati da fattori, tra i quali la schiavitù, non più riproponibili.

Quel che, nondimeno, è certo – e su questo desidero marcare particolarmente l’accento – è che il meccanismo giudiziario, al piano internazionale come pure a quello interno, non può essere visto come il cuore pulsante del vivere in comunità né è il dato maggiormente qualificante ed espressivo del modo di essere e di operare dell’ordinamento che al proprio interno lo racchiude e se ne cura.

Lucidissima l’avvertenza al riguardo fatta da G. che, coerente fino in fondo con le premesse del suo discorso, segnala come l’osservazione della Comunità internazionale, delle sue dinamiche interne, del diritto dalla stessa prodotto e che ne accompagna le più salienti esperienze, non possa (e non debba) appuntarsi sulla sanzione e sulla pena. Di contro, si rende necessaria – rileva efficacemente G. – “una rivoluzione dello sguardo”, l’ordine internazionale potendo essere colto nella sua essenza ed apprezzato come si conviene unicamente “sotto il profilo dei valori che esso è chiamato a custodire e che devono poter essere difesi innanzitutto nella pratica quotidiana delle relazioni nelle quali sono coinvolti i soggetti interessati”³⁹.

6. La “rivoluzione dello sguardo”: tornare a riguardare alle dinamiche interne al singolo ordinamento come pure al piano dei rapporti interordinamentali alla luce dei valori e in vista della loro ottimale implementazione nell’esperienza, alle condizioni oggettive di contesto (le conferme che se ne hanno puntandosi all’affermazione del sistema delle norme, più o anzi che del sistema delle fonti secondo forma

Mi riconosco in pieno in quest’autentica rivoluzione metodica d’ispirazione assiologico-sostanziale. L’intera mia ricostruzione delle dinamiche della produzione giuridica, in ambito interno così come nelle loro proiezioni al piano delle relazioni interordinamentali, alla cui messa a punto mi dedico ormai da oltre mezzo secolo, pone al centro i valori fondanti cui dà voce la nostra Carta, al pari peraltro di altri documenti materialmente costituzionali analoghi per ispirazione ed orientamento alla Carta stessa. Il passaggio da un *sistema delle fonti secondo forma* ad un *sistema delle norme secondo valore* ne è – a me pare – il naturale punto di approdo. La stessa giurisprudenza costituzionale, d’altronde, pur seguitando a riconoscersi

³⁸ Sul principio personalista, *ex plurimis*, v. A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997, p. 43 ss.; A. MORELLI, *Il principio personalista nell’era dei populismi*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2019, 18 luglio 2019, p. 359 ss., e, dello stesso, *Persona e identità personale*, in *Biolaw Journal* (www.biodiritto.org), Special issue, 2/2019, 19 dicembre 2019, p. 45 ss.; v., inoltre, R. TREZZA, *La tutela della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale: rilievi critici*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 16/2022, 15 giugno 2022, p. 277 ss.; V. BALDINI, *La Costituzione della persona e il costituzionalismo del mondo globale. Aspetti problematici di una tensione già esistente tra Costituzione della libertà ed esercizio del potere pubblico*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 2/2023, 21 giugno 2023, p. 289 ss.; C. PANZERA, *Titolarità dei diritti fondamentali e società democratica*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2023, 19 giugno 2023, p. 463 ss. Infine, volendo, anche il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi* (www.federalismi.it), 17/2013, 28 agosto 2013, spec. 4 ss., nonché in *Scritti in onore di G. Silvestri*, III, Torino, 2016, p. 2083 ss.

³⁹ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 56.

in un impianto del sistema positivo di formale fattura, racchiude in sé molti semi ad esso non riportabili se non – a me pare – con evidente forzatura metodica, ancora prima che teorica.

Senza che se ne possa qui dire oltre un breve cenno e rimandando ad altri luoghi di riflessione scientifica per gli opportuni approfondimenti⁴⁰, basti solo pensare ai casi in cui la costruzione piramidale delle fonti è, a conti fatti, abbandonata ed anzi ribaltata su se stessa, come si ha, ad es., al piano dei rapporti tra la CEDU e le leggi nazionali, le quali ultime – è noto – sono ordinariamente viste come tenute a prestare ossequio alla Convenzione, salvo appunto il caso che per le loro *norme* (dunque, in base ad un connotato sostanziale) si dimostrino in grado di portare ancora più in alto il livello di tutela dei diritti fondamentali evocati in campo dal caso rispetto a quello raggiunto dalla Convenzione stessa⁴¹. Una conclusione, questa, che, se vale per il caso appena indicato, non può non valere per ogni altro, dunque al piano dei rapporti tra Convenzione e Costituzione, a beneficio ora dell’una ed ora dell’altra. O si pensi, per fare solo un paio di esempi ancora, ai limiti di operatività del canone ordinatore della *lex posterior* conseguenti a “coperture” di valore di cui si reputi godere la fonte anteriore (per le sue norme, appunto), al punto che la produzione dell’effetto abrogativo (in lata accezione, comprensiva di ogni forma di innovazione positiva) si reputi ridondare in una inammissibile incisione del valore stesso. E, infine, si tengano a mente i limiti alla revisione costituzionale, comunemente rinvenuti nella intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento (nondimeno modificabili – si è detto altrove⁴² – a finalità espansiva): limiti che possono poi, nei fatti, tradursi in un autentico ribaltamento della gerarchia delle fonti, per il caso che una legge di forma costituzionale si dimostri incompatibile con un’anteriore legge comune che risulti provvista della “copertura” offerta da un principio fondamentale. La qual cosa, una volta di più, avvalora l’idea che ciò che a conti fatti importa è unicamente come si pongono le *norme* (non già le *fonti*) l’una davanti all’altra.

E così via.

I valori fondamentali, insomma, nel loro fare “sistema” sono *il principio*, per dirla con G. e generalizzando l’affermazione da lui fatta con specifico riguardo alla pace sin dall’inizio della sua densa riflessione e che poi anima e pervade l’intera trattazione in ogni passaggio argomentativo. Sono anche – a me pare – *la fine* e *il fine*, allo stesso tempo, del percorso ricostruttivo. Non soltanto, infatti, pervadono (e *devono* pervadere) la produzione giuridica ma anche (e soprattutto) stanno a base della implementazione di quest’ultima nell’esperienza, in specie nel suo farsi “diritto vivente” per bocca degli operatori di giustizia. Le soluzioni da questi apprestate in sede di “bilanciamento” tra i beni della vita o gli interessi costituzionalmente protetti evocati in campo dal caso hanno da prendere forma a seguito e per effetto dell’orientamento verso la tavola dei valori fondamentali positivizzati delle operazioni compiute dai giudici al momento in cui si accostano ai materiali normativi di volta

⁴⁰ Una sintesi, seppur *ratione temporis* non aggiornata, del mio pensiero al riguardo può, volendo, vedersi nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino, 2009; altre indicazioni possono, poi, aversi, con specifica attenzione al piano dei rapporti tra la Costituzione e le altre Carte dei diritti dal mio *Carte dei diritti e dinamiche della normazione, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in *Dir. fond.* (www.dirittifondamentali.it), 3/2024, 20 dicembre 2024, p. 364 ss., ed a quello delle relazioni interordinamentali in genere e con l’Unione europea in specie, dal mio *Rapporti tra il diritto dell’Unione europea e il diritto interno (valori fondamentali e tecniche di risoluzione delle antinomie)*, Napoli, 2025.

⁴¹ Sul “metaprinzipio” – come lo si è altrove chiamato – della massimizzazione della tutela riferimenti possono aversi dal mio scritto da ultimo cit., spec. p. 82 ss.

⁴² ... ne *I principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 2/2022, 12 maggio 2022, p. 473 ss.

in volta rilevanti e li combinano variamente assieme, ordinandoli secondo scale di priorità che sono (e *devono* essere) esse stesse assiologicamente ispirate.

7. *Una succinta notazione finale: la forza del pacifismo è nel convincere, non nel costringere, nel costruire e non nel distruggere*

La pace è, dunque, il terreno su cui i diritti e i doveri fondamentali si radicano e dal quale traggono costante alimento per la loro crescita ed affermazione: senza la pace – come si è venuti dicendo – gli stessi non possono prendere forma e farsi valere, così come vuole il modello per essi delineato dalla Carta; e, non potendosi pertanto le norme che li prevedono commutare in “diritto vivente”, viene per ciò stesso a smarrirsi la *ratio* giustificativa dell’ordinamento, in ciascuno dei suoi elementi costitutivi e in tutti assieme.

Nello scenario qui molto sommariamente raffigurato, nel quale – come si vede – si assiste ad una significativa convergenza dei modi di pensare di un filosofo del diritto e di un costituzionalista, convergenza che giudico felice e per me preziosa, rendendo ancora più saldo il mio orientamento metodico-teorico, risulta viepiù avvalorata la tesi di fondo patrocinata da G., secondo cui il pacifismo giuridico-istituzionale “si distingue da altre forme di pacifismo proprio perché si fonda non sull’idea che la forza possa essere eliminata dalle vicende umane, ma sulla convinzione che la forza possa essere regolata, se non ingabbiata definitivamente”⁴³. E, con ancora maggiore nitore espressivo, si chiarisce che “lo strumento principale (anche) del pacifismo giuridico non è il *costringere*, bensì il *convincere*”, aggiungendosi un richiamo a G. Calogero, secondo cui il costringere “lo si può fare, quando lo si deve fare, solo a seguito di aver impiegato tutti gli strumenti per ‘convincere’”⁴⁴.

L’affermazione è di straordinario rilievo anche dal punto di vista del diritto costituzionale e per le sue finalità ricostruttive dell’ordinamento e della società. Si ha, infatti, conferma che l’etica pubblica repubblicana, mirabilmente e sinteticamente espressa dai valori fondamentali ai quali la Carta costituzionale dà voce, è il luogo e, al tempo stesso, lo strumento maggiormente efficace per quella opera di “persuasione” alla quale quindi si dedicano gli enunciati restanti della stessa Carta, come pure di altri documenti a questa accostabili *quoad substantiam*. La coazione, nondimeno, non è esclusa, non si situa cioè fuori di quest’orizzonte metodico-teorico e positivo a un tempo; e – com’è chiaro – non potrebbe essere diversamente. Solo che essa viene *dopo*, è appunto qualcosa che può (e deve) essere messa in campo e *quodammodo* tollerata; il *principio*, nondimeno, è (e resta) quello della pace che poggia sulla intima adesione e spontanea osservanza dei canoni di diritto da parte delle istituzioni e della comunità tutta, in adempimento di quel dovere di fedeltà alla Repubblica che è, *in nuce*, ossequio per i valori fondanti l’ordinamento e la società.

Lineare e persino obbligata appare essere la conclusione cui G. perviene avviandosi al termine della sua fatica: “serve che tutti, compresi i giuristi, lavorino per riconoscere e

⁴³ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 90. Sul principio pacifista, v., inoltre, di recente, F. PIZZOLATO, *Principio pacifista ed educazione alla nonviolenza: la saldatura mancata*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2026, 17 febbraio 2026, p. 76 ss.; quanto, poi, al valore fondante della non violenza, v., part., A. SPADARO, *Non violenza e Costituzione. Lezioni di “Dottrina dello Stato”*, Torino, 2024. Si torni, poi, nuovamente a riflettere sul magistero papale, in specie nel tempo d’oggi in quello di Francesco prima e di Leone XIV poi, nel quale è un vigoroso ed accorato appello alla pace tra le genti.

⁴⁴ *Critica della ragione bellica*, cit., p. 91.

rafforzare l'autorità dei valori che sottostanno ai nostri ordinamenti, altrimenti non rimane altro che l'autorità della forza, rispetto alla quale non c'è alternativa possibile che non sia il sottomettersi⁴⁵. Paradossale è, pertanto, assumere che possa fondarsi “la pace sulla minaccia della guerra”⁴⁶; e ciò, per il fatto che le guerre “non fanno altro che generare altre guerre”⁴⁷, ricaricandosi perversamente da se medesime senza fine.

La pace, e non la guerra, è, dunque, l'elemento fondante il vivere in comunità, la base di un *idem sentire de re publica* che ha quale suo fattore aggregante i valori e, al pari di questi nel loro fare sistema, “richiede di essere còlta e curata”⁴⁸. Mi permetto di aggiungere: con ogni mezzo e senza risparmio alcuno di forze, attingendo a tutte le risorse, spirituali e non, di cui ciascun individuo e l'intera collettività sono dotati.

⁴⁵ *Ult. cit.*, p. 101 s.

⁴⁶ *Ult. cit.*, p. 119, con richiamo di un'indicazione di L. Bonanate.

⁴⁷ *Ult. cit.*, p. 127.

⁴⁸ *Ult. cit.*, p. 128.